

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 - Bando

## **Deliberazione G.R. 37/25 del 1/8/2017**

**Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella.**

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## INDICE

1. **OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO**
2. **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **PORTATA FINANZIARIA**
4. **MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS**
5. **SOGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO**
6. **FASI DELL'INTERVENTO**
7. **ACCORDI DI FILIERA E LORO RICONOSCIMENTO**
8. **DOMANDA DI AIUTO**
9. **DOMANDA DI PAGAMENTO**
10. **NORMA DI RINVIO**

## 1. OBIETTIVI GENERALI DELL'AIUTO

L'articolo 9, comma 3, della Legge regionale n. 5/2017 istituisce un intervento per "favorire la diversificazione produttiva nel settore cerealicolo" attraverso "la concessione di un premio agli imprenditori agricoli che aderiscano a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione delle produzioni in Sardegna di cereali minori, grani antichi e leguminose da granella". La deliberazione della Giunta regionale n. 37/25 del 1/8/2017 ne stabilisce le disposizioni di attuazione.

L'intervento mira a continuare il rafforzamento del percorso di incentivazione della qualità delle produzioni del settore cerealicolo e delle leguminose da granella attraverso meccanismi di incremento ed equa distribuzione del valore aggiunto dei prodotti tipici trasformati in tutto il processo di produzione, con riferimento ai produttori del settore primario.

Ai fini della diversificazione produttiva il premio è concesso agli imprenditori agricoli che aderiscono ad accordi di filiera finalizzati alla produzione in Sardegna di cereali minori, grani antichi e leguminose da granella destinati all'alimentazione umana, e alla produzione di semente certificata di detti cereali e leguminose da granella. Sono esclusi dal presente intervento i prodotti freschi e/o trasformati dalla I alla V gamma.

In attuazione della predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 37/25 del 1/8/2017, l'intervento è destinato alle seguenti tipologie di prodotti:

- cereali minori: avena (*Avena sativa*); farro (*Triticum monococcum*, *Triticum dicoccum* e *Triticum spelta*); grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*); orzo (*Hordeum vulgare*);
- grani antichi: grani del genere *Triticum* appartenenti alle seguenti popolazioni: Trigu biancu, Trigu biancu bonorvesu, Trigu cossu; Trigu moro; Trigu murru; Trigu ruju o arrubiu; Khorasan
- leguminose da granella: cece (*Cicer arietinum*); cicerchia (*Lathyrus sativus*); fagiolo (*Phaseolus vulgaris*); fava (*Vicia faba*); lenticchia (*Lens culinaris*); pisello (*Pisum sativum*).

L'aiuto è erogato ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (*De minimis*).

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola;
- L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 9, comma 3;
- Deliberazione G.R. n. 37/25 del 1/8/2017..

## 3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta a euro 500.000.

#### 4. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2 del regolamento 1408/2013<sup>(1)</sup>, non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari (cioè l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti). Qualora la concessione dell'aiuto richiesto comporti il superamento del massimale, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte.

*(1) ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

#### 5. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL PREMIO

I beneficiari dell'intervento, ai sensi delle disposizioni allegare alla deliberazione della Giunta regionale n. 37/25 del 1/8/2017, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano cereali minori, grani antichi e leguminose da granella, a partire dall'annata agraria 2017-2018 e che aderiscono ad un accordo di filiera sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;
- essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento;
- essere Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- aver sottoscritto un accordo di filiera o contratti di coltivazione con i soggetti agricoli aderenti alle filiere.

La documentazione che attesta l'adesione del beneficiario all'accordo di filiera deve essere allegata in sede di presentazione della domanda.

Solo per i grani antichi è necessario fornire, in sede di domanda di aiuto, l'indicazione puntuale delle superfici interessate alla coltivazione, che saranno suscettibili di controlli a campione in corso di coltura; è inoltre necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, attestante la varietà utilizzata per la semina

Le delibera 37/25 del 1/8/2017 specifica che le tipologie di prodotti destinatarie dell'intervento sono le seguenti:

- cereali minori: avena (*Avena sativa*); farro (*Triticum monococcum*, *Triticum dicoccum* e *Triticum spelta*); grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*); orzo (*Hordeum vulgare*);
- grani antichi: grani del genere *Triticum* appartenenti alle seguenti popolazioni: Trigu biancu, Trigu biancu bonorvesu, Trigu cossu; Trigu moro; Trigu murre; Trigu ruju o arrubiu; Khorasan
- leguminose da granella: cece (*Cicer arietinum*); cicerchia (*Lathyrus sativus*); fagiolo (*Phaseolus vulgaris*); fava (*Vicia faba*); lenticchia (*Lens culinaris*); pisello (*Pisum sativum*).

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

Ciascuna produzione per la quale si chiede l'aiuto deve avere una superficie di almeno un ettaro, anche non accorpato, riscontrabile sul fascicolo aziendale del richiedente. Fatta salva tale condizione, la domanda di aiuto può essere riferita anche a più produzioni fra quelle ammesse all'aiuto.

Non può essere chiesto e riconosciuto il premio per superfici superiori a quelle indicate nel contratto di filiera e a quelle rilevabili sul fascicolo aziendale.

La superficie massima per cui può essere chiesto e riconosciuto l'aiuto è di 20 ettari.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari è stabilito in 200,00 euro per ettaro, o frazione di esso, di superficie coltivata a cereali minori, grani antichi e leguminose da granella destinati all'alimentazione umana o alla produzione di semente certificata.

**I premi, se le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti a coprire le richieste di tutte le domande presentate, saranno decurtati in modo proporzionale per tutti i beneficiari.**

L'importo del premio è arrotondato all'euro inferiore.

Viceversa, se a conclusione dei pagamenti dei premi dell'annualità oggetto di domanda dovessero permanere risorse non utilizzate, queste potranno essere destinate al finanziamento di eventuali successive annualità.

È ammesso, previa formale e documentata richiesta ad Argea Sardegna, il trasferimento dell'impegno ad altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e subentri nella conduzione della superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall'impresa cedente.

## 6. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato in due fasi:

- Presentazione e gestione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera
- Presentazione e gestione delle richieste di contributo

## 7. ACCORDI DI FILIERA E LORO RICONOSCIMENTO

### 7.1 Definizioni

Ai fini del presente intervento, le disposizioni di attuazione definiscono “accordo di filiera” un contratto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio e gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente i sementieri.

Gli operatori della trasformazione dei prodotti eseguono attraverso processi tecnologici la trasformazione del prodotto agricolo primario rendendolo utilizzabile in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta.

Ai fini del presente intervento, inoltre, si intendono per

Operatori di prima trasformazione: i mulini, i confezionatori di granella di cereali e/o di leguminose, farina, semole e sfarinati.

Operatori di seconda trasformazione: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla lavorazione della granella, quali panifici e pastifici.

Operatori sementieri: coloro che producono e commercializzano prodotti sementieri ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli accordi di filiera riconosciuti ai sensi del presente intervento sono quelli finalizzati alla produzione per uso alimentare umano di cereali minori, grani antichi e leguminose da granella, e dei loro prodotti di trasformazione (farine, semole, sfarinati, pane, pasta), nonché quelli destinati alla produzione di semente certificata. Sono esclusi dal presente intervento i prodotti freschi e/o trasformati dalla I alla V gamma.

Gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri, per conto dei beneficiari, anche da associazioni di produttori quali organizzazioni di produttori (OP), consorzi, cooperative, reti d'impresa, centri di ammasso.

Gli accordi di filiera relativamente alle leguminose da granella dovranno essere sottoscritti tra i produttori primari e gli operatori di prima trasformazione ed eventualmente i sementieri.

L'accordo annuale di filiera inizia con l'annata agraria 2017/2018 e potrà proseguire anche per le annate successive fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Tali accordi, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati ad Argea Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari. Argea Sardegna specifica nel bando pubblico per l'ammissione agli aiuti le procedure per la definizione degli accordi.

## 7.2 Riconoscimento degli Accordi di filiera

Gli accordi di filiera sono promossi dai Soggetti autorizzati al punto precedente alla loro sottoscrizione, per conto dei beneficiari, con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri. Tali soggetti, descritti dalle direttive come “associazioni di produttori quali organizzazioni di produttori (OP), consorzi, cooperative, reti d'impresa, centri di ammasso”, di seguito sono definiti “Soggetto promotore”.

I soggetti promotori presentano ad Argea i rispettivi Accordi di filiera per l'approvazione preventiva **entro il 30 settembre 2017**, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:

Argea Sardegna – Servizio Erogazione aiuti e Controlli

[argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

La domanda di approvazione dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando.

Nella domanda dovrà essere contenuto, in particolare

- L'impegno al rispetto delle condizioni previste dall'Accordo di filiera.
- L'impegno a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di pagamento. Il fac-simile dell'attestazione di consegna, cui dovrà essere allegato il documento di pesata, è allegato al presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegato l'Accordo di filiera sottoscritto, con atto pubblico o mediante scrittura privata registrata.

L'Accordo potrà riguardare anche più di una delle produzioni oggetto dell'intervento ma, per ciascuna di esse, dovranno essere indicate le condizioni specifiche. L'Accordo dovrà contenere:

- l'elenco dei soggetti aderenti con denominazione, codice fiscale e ruolo (promotore, operatore di prima trasformazione, operatore di seconda trasformazione, sementiere);
- l'espressa approvazione degli impegni di cui sopra che saranno confermati in domanda dal Soggetto Promotore;
- anche in allegato, ma espressamente approvata dai contraenti, una scheda con l'ubicazione del o dei centri di raccolta individuati nell'Accordo per lo stoccaggio del prodotto conferito e la documentazione attestante la sua disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo.
- per ciascuna produzione interessata dall'accordo di filiera, una scheda con
  - o l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto
  - o le modalità di formazione del prezzo
  - o i centri di stoccaggio, fra quelli descritti nell'apposita sezione, specificamente interessati alla raccolta della produzione interessata

In allegato al presente bando è fornito uno schema cui gli accordi di filiera dovranno conformarsi, a pena di inammissibilità.

La domanda di riconoscimento non è ricevibile se:

- non perviene nei termini fissati dal bando
- non è regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Promotore ed è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente
- non è accompagnata dall'accordo di filiera oggetto di riconoscimento

La domanda di riconoscimento non è ammissibile se:

- non è compilata integralmente
- l'Accordo di filiera è incompleto degli elementi prescritti e non è compilato integralmente;
- non è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata)
- le imprese aderenti non sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, non sono in attività e dalla relativa visura non si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'accordo di filiera.

L'elenco degli Accordi di filiera che avranno ottenuto il riconoscimento sarà pubblicato contestualmente all'Avviso che aprirà i termini per la presentazione delle domande d'aiuto da parte degli imprenditori cerealicoli. Saranno ammissibili solo le domande d'aiuto degli imprenditori che avranno aderito a un Accordo di filiera riconosciuto secondo le procedure previste dal presente bando.

In particolare, come sarà precisato nel punto successivo, il richiedente l'aiuto dovrà sottoscrivere un documento di adesione all'accordo di filiera prescelto col legale rappresentante del soggetto promotore, utilizzando il modulo standard allegato al presente bando. La domanda di aiuto non sarà ricevibile se non ha in allegato tale documento regolarmente firmato.

## 8. DOMANDA D'AIUTO

### 8.1 Impegni dei beneficiari

I beneficiari devono possedere i requisiti di ammissibilità, di cui al punto 5 del bando, al momento della domanda di aiuto e mantenerli almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Essi devono impegnarsi a conferire alla filiera con la quale è stato sottoscritto il contratto una quantità di prodotto significativa rispetto alla superficie coltivata, come di seguito specificato per ciascuna produzione; tale conferimento deve essere documentato con fattura e coi documenti di pesata rilasciati dal centro di raccolta.

- **cereali minori:**
  - o avena: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
  - o farro: 8 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso



- o grano saraceno: 8 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o orzo: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- **grani antichi:**
- o 6 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- **leguminose da granella:**
- o cece: 7 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o cicerchia: 5 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o fagiolo: 7 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o fava: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o lenticchia: 5 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o pisello: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso

In caso di calcolo frazionario, il quantitativo di conferimento obbligatorio, espresso in chilogrammi, è arrotondato alla decina inferiore.

La mancata coltivazione di almeno 1 ettaro della produzione per la quale è richiesto il contributo è motivo di esclusione dall'aiuto stesso. Per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, la mancata coltivazione di almeno un ettaro per ciascuna delle produzioni richieste a premio è causa di esclusione della produzione interessata. Se nessuna delle produzioni richieste a premio interessa la superficie di almeno un ettaro la domanda è esclusa. La superficie coltivata è documentata dal fascicolo aziendale SIAN.

Il mancato conferimento della quantità minima di prodotto prevista per la superficie interessata all'aiuto comporta l'esclusione dall'aiuto stesso. Per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, il mancato conferimento delle quantità minime di prodotto previste comporta l'esclusione delle superfici relative alla coltura interessata. Se per nessuna delle produzioni richieste a premio è conferito il quantitativo minimo previsto dal bando, la domanda è esclusa.

Per quanto riguarda i grani antichi la varietà di grano antico utilizzata deve essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato al momento della domanda di aiuto. La presenza della varietà dichiarata in domanda sarà oggetto di controllo campionario in corso di coltivazione.

## 8.2 Domanda d'aiuto

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di ammissibilità, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, possono presentare domanda d'aiuto entro il 31/1/2018.

La domanda d'aiuto, compilata conformemente alla modulistica allegata al presente bando, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- Il Codice Fiscale (CUAA) e la denominazione dell'impresa richiedente;

- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento;
- un numero di telefono per le comunicazioni per le vie brevi;
- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- la dichiarazione che l'impresa è censita all'Anagrafe delle aziende agricole presso il SIAN ed è titolare del relativo Fascicolo aziendale;
- l'indicazione delle superfici destinate alla o alle coltivazioni per le quali si richiede il contributo.
- per i grani antichi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il grano utilizzato per la coltivazione appartiene alla popolazione indicata in domanda.
- l'impegno a rispettare l'Accordo di filiera il cui documento di adesione è allegato alla domanda
- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento e di insussistenza di cause di esclusione da tale tipologia di aiuti
- gli estremi del conto corrente bancario su cui si chiede l'accredito (IBAN)
- l'importo del contributo richiesto

Le domande d'aiuto potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea ed **entro il 31 gennaio 2018** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del Servizio Territoriale competente per territorio. Nel caso in cui i terreni oggetto delle coltivazioni per le quali si richiede il premio ricadessero nelle aree di competenza di più Servizi territoriali, la domanda dovrà essere presentata al Servizio territoriale cui è riferibile la maggior superficie interessata all'intervento.

Servizio territoriale \_\_\_\_\_

**argea@pec.agenziaargea.it**

A pena di esclusione, La domanda deve essere firmata dal richiedente; essa può essere firmata digitalmente o, in alternativa, può essere firmata in cartaceo ed essere scannerizzata in formato pdf. In quest'ultimo caso deve essere accompagnata da un valido documento di identità.

la domanda dovrà essere prodotta in formato pdf e dovrà avere allegati:

- la copia di un valido documento di identità del richiedente, se non firmata digitalmente
- il documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dal legale rappresentante del Soggetto Promotore dell'Accordo

### 8.3 Istruttoria delle domanda d'aiuto

La domanda non è ricevibile se:

- non perviene nei termini fissati dal bando
- non è regolarmente sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente
- non è accompagnata dal documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto con il Soggetto Promotore

La domanda non è ammissibile se:

- non è compilata integralmente
- l'adesione all'Accordo di filiera è riferito a una superficie inferiore all'ettaro;
- l'impresa richiedente non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- l'impresa richiedente non è titolare del Fascicolo aziendale SIAN
- l'impresa non conduce una superficie di almeno un ettaro per almeno una delle colture per cui viene richiesto il premio
- gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento, cumulati all'aiuto richiesto, sono superiori alla soglia fissata dal regolamento 1408/2013 (15.000 euro)

La domanda è regolarizzabile entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio istruttore, per le sole carenze che non comportino la sua irricevibilità o il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione.

**Tutte le comunicazioni relative al procedimento devono essere effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)**

Al termine delle operazioni di verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande, comunque non oltre il 31/3/2018, ciascun Servizio territoriale compila un elenco delle domande ammissibili all'aiuto e contestualmente redige l'elenco delle domande escluse con le motivazioni dell'esclusione adeguatamente descritte.

Dalla pubblicazione di tali documenti sull'albo pretorio online dell'Agenzia Argea decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

Fermo il diritto dei richiedenti di presentare eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, decorsi i termini per la presentazione e per l'esame dei ricorsi in sede amministrativa (ricorsi gerarchici), il Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell'Agenzia Argea adotta l'elenco definitivo regionale delle domande ammesse al premio e delle relative superfici, in base alle quali viene determinato l'aiuto unitario concedibile.

La liquidazione dell'aiuto, in ogni caso, sarà subordinata all'esito istruttorio della successiva domanda di pagamento.

## 9. DOMANDA DI PAGAMENTO

### 9.1 Presentazione della domanda di pagamento

I richiedenti inclusi nell'elenco delle pratiche finanziabili di cui al punto precedente, se hanno attuato gli impegni previsti dal bando, devono presentare domanda di pagamento **entro il 30 settembre 2018**.

Le domande, compilate conformemente alla modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, debitamente firmate e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere indirizzate al Servizio Territoriale di Argea titolare del procedimento. Esse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo

Servizio territoriale \_\_\_\_\_

**[argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)**

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazioni di consegna del prodotto, con allegati gli scontrini di pesata, che dovranno essere coerenti con le fatture di vendita
- Fatture di vendita del prodotto

### 9.2 Istruttoria della domanda di pagamento

Per procedere al pagamento l'ufficio istruttore deve verificare che:

- l'impresa sia ancora iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio al momento della domanda;
- l'impresa sia ancora titolare del Fascicolo aziendale SIAN al momento della domanda;
- le superfici destinate alle colture per le quali è richiesto l'aiuto siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale; in ogni caso essa non deve essere inferiore a 1 ettaro per ciascuna coltura per almeno una coltura ammissibile;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna e di pesata;
- il prodotto conferito rispetti le disposizioni del punto 8.1 relativamente alla quantità significativa di prodotto per ettaro di superficie richiesta a pagamento; per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, il mancato conferimento delle quantità minime di prodotto previste comporta l'esclusione dal pagamento

della superficie relativa alla coltura interessata; se per nessuna delle produzioni richieste a premio è conferito il quantitativo minimo previsto dal bando rispetto alle superfici richieste a pagamento, la domanda è esclusa.

- gli eventuali controlli campionari effettuati sulle coltivazioni dei grani antichi abbiano avuto esito positivo; nel caso in cui l'esito del controllo sulla varietà di grano antico dichiarata sia negativo, tutta la domanda sarà esclusa dal premio, anche se vi sono comprese altre colture, e saranno assunti i provvedimenti conseguenti alle false dichiarazioni.

Se l'esito delle verifiche di cui sopra è positivo il premio può essere liquidato.

Non è richiesta la dimostrazione delle cause che hanno impedito la produzione. Per converso, non sono riconosciute giustificazioni in base alle quali il premio possa essere erogato in mancanza del conferimento della produzione minima.

Gli aiuti riconosciuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato in domanda, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

### 9.3 Natura e durata dell'impegno

Gli impegni del beneficiario consistono nel possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto al momento della domanda e nel loro mantenimento almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Pertanto un'impresa che abbia adempiuto a tutti gli impegni previsti dal bando e perda i requisiti soggettivi di ammissibilità prima della liquidazione ma dopo la presentazione della relativa domanda di pagamento, è in posizione regolare per il percepimento dell'aiuto.

### 9.4 Cessione dell'impegno

È ammessa la cessione dell'impegno, a una sola impresa subentrante, qualora la stessa subentri nella conduzione dei terreni indicati in domanda e condotti dall'impresa cedente, come documentabile dal fascicolo aziendale. L'azienda subentrante partecipa all'intervento con un contributo massimo non superiore a quello spettante al cedente.

Non è ammessa la cessione dell'impegno a un'altra impresa beneficiaria del medesimo aiuto, salvo il caso di fusione tra imprese, adeguatamente documentato. Tale circostanza comporta l'accorpamento degli impegni delle imprese interessate e dei relativi benefici, fino alla concorrenza di una superficie non superiore a quella massima prevista per il presente intervento, pari a 20 ettari, purché l'operazione non contrasti con le norme sugli aiuti de minimis.

## 10 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.